

TI_GERICHTE 32.2002.11 vom 8. Januar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.11

FR: TI_GERICHTE 32.2002.11 du 8 janvier 2002

IT: TI_GERICHTE 32.2002.11 del 8 gennaio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 21

LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complementari riguardanti: a. la consegna dei mezzi ausiliari; b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità; c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario. Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI). Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.). La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 121 V 260 consid. 2b con riferimenti; 117 V 181 consid. 3b; 115 V 193 consid. 2b). 2.4. Nel caso in esame, dagli atti non si evince che _____ ha beneficiato, né beneficia di provvedimenti integrativi sanitari ai sensi dell'art. 12 LAI (anche se non necessariamente eseguiti dall'AI, ma i cui presupposti di presa a carico da parte di quest'ultima siano adempiuti, cfr. DTF 105 V 147 consid. 1 con riferimenti). Non risulta quindi che la richiesta di occhiali è da mettere in relazione con lo svolgimento di un provvedimento sanitario, per cui la consegna degli stessi non è da considerare come completamento del predetto provvedimento. Al proposito, va ricordato che la Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI), edita dall'UFAS, precisa che si tratta di un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione se, unitamente all'esecuzione di un provvedimento sanitario secondo gli art. 12 o 13 LAI, la consegna di occhiali o di lenti a contatto risulta necessaria e se il successo di un provvedimento sanitario dell'AI è garantito solo con l'uso di occhiali o lenti a contatto (sottolineatura del redattore, cfr. marg. 7.01.3*/ 7.02.3* CMAI). Pertanto, non rappresentando gli occhiali in lite un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari di integrazione giusta l'art. 21 cpv. 1, 2a frase LAI e la cifra 7.01* dell'allegato OMAI, gli stessi, come le relative visite mediche di controllo della vista, non possono essere assunti

dall'AI (cfr. consid. 2.2). In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.